



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV**

Agosto 2020

Consultazione sulla modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES, RS 453)

Rapporto sui risultati

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione.....	3
3	Osservazioni generali	3
4	Commento alle singole disposizioni	4
5	Elenco dei partecipanti alla consultazione	10

1 Situazione iniziale

Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente della Convenzione del 3 marzo 1973¹ sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES). La Convenzione contiene tre allegati con animali e piante di specie protette interessate dal commercio internazionale, suddivisi in tre categorie: specie minacciate di estinzione (allegato I), specie che potrebbero essere minacciate (allegato II) e specie protette da singole Parti contraenti (allegato III). L'importazione e l'esportazione di specie minacciate di estinzione sono autorizzate soltanto in casi eccezionali, le altre specie sono soggette a controllo.

Gli obblighi derivanti dalla Convenzione CITES vengono attuati mediante la legge federale del 16 marzo 2012² sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) e due ordinanze (ordinanza del 4 settembre 2013³ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette [O-CITES] e ordinanza del 4 settembre 2013⁴ sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette [ordinanza sui controlli CITES]).

La mozione Barazzone 15.3958 Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate⁵, accolta dal Parlamento il 16 dicembre 2016, incarica il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES. Nell'ambito della necessaria modifica di legge si apportano altre modifiche puntuali della LF-CITES, che riguardano soprattutto la competenza di emanare divieti di importazione nonché il conferimento dell'autorizzazione al Consiglio federale a stabilire le informazioni che devono essere fornite dalle persone che offrono in vendita al pubblico esemplari di specie protette.

2 Procedura di consultazione

Il 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della LF-CITES, durata fino al 20 novembre 2019.

Oltre ai Cantoni e al governo del Principato del Liechtenstein sono stati invitati a parteciparvi i partiti rappresentati nell'Assemblea federale così come le associazioni mantello a livello svizzero dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché altre 62 organizzazioni e cerchie interessate.

In totale sono pervenuti 49 pareri, tra cui quelli di 23 Cantoni, di cinque partiti politici e di 21 cerchie e organizzazioni interessate. I pareri sono disponibili all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFI.

Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi sulla modifica della LF-CITES. Sono dapprima riassunte le osservazioni generali e poi sono illustrati i pareri dettagliati riguardo ai singoli articoli.

3 Osservazioni generali

Le modifiche proposte sono state sostanzialmente accolte con favore dai partecipanti alla consultazione e godono di sostegno nella forma attuale. In particolare i Cantoni partecipanti alla consultazione, i partiti PPD, PRD, Verdi liberali e PS nonché le organizzazioni DGHT Schweiz, la Commissione tecnica CITES, Fair Fish, FFW, SVS, Pro Natura, PUSCH, Regio Centro dell'ASVC, SDAT, WWF, FSPSN e ASVC hanno approvato la proposta di modifica. Essi riconoscono l'importanza dell'inasprimento delle disposizioni penali nonché delle prescrizioni più severe concernenti le aziende di allevamento commerciali nonché della comunicazione di in-

¹ RS 0.453

² RS 453

³ RS 453.0

⁴ RS 453.1

⁵ www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia vista > Mozioni

formazioni nelle offerte online su esemplari CITES. SVS mette tuttavia in dubbio che un inasprimento delle sanzioni possa effettivamente ridurre il commercio illegale. UDC e Swissfur si oppongono al disegno di legge.

Diverse organizzazioni, come FFS, TIR, ZTS, pogona.ch⁶, OceanCare e PSA richiedono che in futuro nella LF-CITES si debba ancor di più tener conto degli aspetti relativi alla protezione degli animali. La posizione della Confederazione, secondo cui un commercio sostenibile e regolamentato è spesso più efficiente di un divieto assoluto di commercio, può essere sostenuta solo se con «sostenibile» è inteso anche il rispetto di criteri rigorosi e verificabili di protezione degli animali. La Svizzera dovrebbe adoperarsi attivamente per considerare gli aspetti relativi alla protezione degli animali nel quadro internazionale, sia all'interno della comunità CITES sia nell'ambito delle sue attività in seno agli organismi specializzati internazionali. Di regola, non devono essere importati prodotti la cui fabbricazione in Svizzera potrebbe essere perseguita penalmente come maltrattamento grave di animali.

FFW e TIR chiedono inoltre all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) di ritirare tutte le riserve esistenti. Si criticano inoltre le eccezioni e le regolamentazioni speciali sulle importazioni che si basano principalmente o esclusivamente su considerazioni economiche, mentre le questioni e gli aspetti ovvi della protezione degli animali e della conservazione delle specie verrebbero ignorati. Queste includono l'importazione di rane a scopi alimentari o di pelli di rettili per l'industria degli orologi di lusso.

Nell'ambito delle piante riprodotte artificialmente e degli animali allevati, i rappresentanti del settore chiedono una semplificazione delle disposizioni attuali e proposte di recente, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di autorizzazione e della prova.

I Cantoni AG, VD e ZG nonché l'Unione svizzera degli imprenditori, il Fondo nazionale svizzero e l'Associazione delle città svizzere hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

4 Commento alle singole disposizioni

Art. 9: Divieti d'importazione

Cpv. 1: il Cantone FR, pogona.ch, DGHT Schweiz, SCS e ZTS desiderano una migliore definizione di «facilmente confusi» menzionata all'articolo 1 capoverso 2 lettera c. Secondo il loro avviso dovrebbe essere tenuto un elenco con le relative specie che possono essere facilmente confuse.

I Cantoni ZH e TI nonché FFW, FFS, OceanCare, Pro Natura, PUSCH, PS, WWF e ZTS sono favorevoli all'estensione della possibilità di un divieto di importazione per specie che possono essere facilmente confuse. In questo contesto, FFW segnala l'importazione di avorio di mammut che, in base all'aspetto, non può essere distinto dall'avorio di elefante e la cui importazione dovrebbe quindi essere vietata. Al tempo stesso FFW, FFS, TIR e ZTS richiedono un divieto generale di commercio per l'avorio in Svizzera. Nel caso in cui un divieto generale di commercio non sia possibile, FFW suggerisce che l'USAV dovrebbe informare sul suo sito Internet quale commercio di avorio è legale e quale è illegale.

FFS, OceanCare, Pro Natura, PUSCH, TIR, WWF e ZTS sostengono anche l'estensione della possibilità di vietare l'importazione di specie rigorosamente protette e minacciate in altri Paesi. FFS, OceanCare, TIR e ZTS propongono di disciplinare questa prescrizione in un esplicito articolo.

FFS, OceanCare, pogona.ch, PS, STS, TIR e ZTS chiedono inoltre che anche i divieti di importazione ai sensi dell'articolo 14 della legge sulla protezione degli animali debbano essere

⁶ Il parere di pogona.ch viene sostenuto, secondo l'organizzazione, dai seguenti privati e organizzazioni: SARA, Sachkunde Reptilien Amphibien Schweiz; Sachkunde Chamäleon, Zürcher Tierschutz; Partito svizzero per gli animali; AquaTerra-Herz; Fischwissen; Vogelspinnenstammtisch.ch; Verein Insektenbörse Kloten; Kurt Müller, curatore di Knies Kinderzoo & fondatore del Kompetenzzentrum Wildtierhaltung; Stefan Steingruber, vice presidente di Terrarienfreunde Ostschweiz; Dr. med. vet. Robert Hitz.

emanati se sussistono indizi che gli animali o i prodotti animali da importare provengano da una produzione oggetto di maltrattamento degli animali.

Cpv. 2: la delega della competenza legislativa del Dipartimento federale dell'interno all'USAV viene sostenuta da Pro Natura, PUSCH, PS e WWF. DGHT Schweiz si chiede se l'USAV abbia le dovute competenze nell'ambito della flora. In caso contrario, propone la consultazione degli organi specializzati competenti.

La Commissione tecnica CITES suggerisce di introdurre un divieto di importazione per le specie che potrebbero mettere in pericolo la sopravvivenza delle piante e degli animali autoctoni, menzionando come esempio gli urodeli che potrebbero essere portatori del fungo della salamandra.

Art. 11 cpv. 1 e 3: Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento

Obbligo delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi

In linea di principio, l'obbligo delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi è accolto con favore. Ciò è esplicitamente il caso per i Cantoni di FR e BE nonché per FFW, PS, pogona.ch, Pro Natura, PUSCH, TIR, WWF e ZTS. In questo contesto, il Cantone BE vorrebbe una chiara definizione dell'espressione «a titolo professionale».

SCS, Verein Galanthophile e il Cantone ZH sono a favore di un'esenzione dall'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per le aziende di riproduzione di piante.

SDAT menziona il problema degli esemplari preconvenzione quando nuove specie vengono elencate negli allegati della Convenzione CITES e chiede come si debba risolvere questo problema nella pratica.

Possibilità dell'obbligo di registrazione per le aziende di allevamento

La possibilità dell'obbligo di registrazione per le aziende di allevamento commerciali di specie protette è accolta in linea di principio anche dai partecipanti alla consultazione. Soltanto Verein Galanthophile respinge un'estensione dell'obbligo di registrazione alle aziende di allevamento. FFW chiede anche per le piattaforme Internet un obbligo di registrazione.

I cantoni GR e ZH esigono un obbligo assoluto per le aziende di allevamento di esemplari degli allegati I-III CITES, vale a dire che la formulazione «può» venga modificata in una formulazione «deve». TIR e ZTS esigono un obbligo assoluto di registrazione solo per le aziende di allevamento di specie di cui agli allegati I e II della Convenzione CITES.

Il Cantone ZH chiede la possibilità di estendere l'obbligo di registrazione anche agli allevatori non commerciali e ai detentori di animali.

Art. 11a: Obbligo di informazione nella vendita di esemplari di specie protette

Il nuovo obbligo di informazione proposto per la vendita di esemplari di specie protette è ampiamente sostenuto dai Cantoni BE, BS e FR, nonché da FFW, OceanCare, pogona.ch, Pro Natura, PUSCH, PS, TIR, WWF e ZTS. SCS richiede una limitazione dell'obbligo d'informazione solo per gli animali e Verein Galanthophile solo per gli esemplari provenienti da effettivi selvatici. DGHT Schweiz respinge la disposizione.

I Cantoni BE, BS e GR nonché Verein Galanthophile esprimono alcune preoccupazioni in merito al dispendio necessario per il controllo di questa disposizione e auspicano che l'USAV si pronunci a favore di una regolamentazione giuridica equivalente per le piattaforme Internet con sede all'estero nei Paesi interessati o nell'ambito della CITES.

Il Cantone SG nonché Regio Centro dell'ASVC e ASVC considerano dispendioso il controllo dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 nell'esecuzione. Hanno inoltre osservato che l'obbligo di informazione sulle piattaforme Internet potrebbe valere solo per quelle localizzate in Svizzera. Per questo motivo, l'USAV dovrebbe adoperarsi a livello internazionale per garantire che ciò possa essere richiesto anche per le piattaforme Internet con sede all'estero.

SP e STS richiedono una sorveglianza coerente e sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di informazione. TIR e ZTS richiedono un obbligo da parte delle piattaforme Internet di verificare gli indirizzi forniti. Pro natura, PUSCH e WWF auspicano che i gestori di piattaforme Internet e gli editori della carta stampata siano obbligati a verificare seriamente la completezza delle informazioni fornite e ad effettuare autonomamente controlli sull'esattezza delle informazioni fornite.

Il Cantone NE come pure FFW, pogona.ch e ZTS hanno chiesto una chiara precisazione e un'elaborazione il più possibile completa delle informazioni da fornire.

STS richiede che si debba informare anche nel commercio professionale.

Art. 14 cpv. 2: Misure in caso di disposizione contemporanea di misure ai sensi della legislazione sulle epizootie e sulle derrate alimentari

Nessuna osservazione

Art. 15 cpv. 2: Inoltro di informazioni concernente gli animali sequestrati

I Cantoni BS, FR, GE, LU, NW, OW, TI, UR e VS nonché SVS e Regio Centro dell'ASVC esigono che nessuna informazione sull'immagazzinamento e la custodia di esemplari vivi sia trasmessa alle persone alle quali sono stati sequestrati e confiscati.

Art. 16 cpv. 1 e 1^{bis}: Confisca

La proposta della possibilità di confiscare esemplari senza sequestro preventivo viene sostenuta dal Cantone NE e da FFW, OceanCare, pogona.ch, Pro Natura, PUSCH, PS, TIR, WWF e ZTS.

I Cantoni LU e VD nonché Regio Centro dell'ASVC ritengono che la formulazione della modifica proposta sia contraddittoria o fuorviante. Chiedono in particolare di stralciare il passaggio al capoverso 1^{bis} lettera b «...seppure la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione». Questa formulazione sarebbe troppo vaga e fornirebbe agli organi di esecuzione troppe difficoltà di interpretazione. Inoltre, sono dell'opinione che l'intera formulazione sia contraddittoria poiché la situazione descritta può difficilmente verificarsi nella pratica.

Verein Galanthophile chiede una limitazione della portata della novità agli ibridi non prodotti artificialmente.

FFW chiede un'aggiunta per far sì che gli animali e le piante vivi confiscati siano reintegrati nella natura, se possibile, e se ciò non fosse possibile, siano collocati in un centro di riabilitazione nel Paese d'origine e non in uno zoo. Richieste simili vengono avanzate da OceanCare, pogona.ch, TIR e ZTS. A loro avviso, gli animali vivi confiscati dovrebbero essere, se possibile, rimessi in libertà nel Paese d'origine. Se ciò non fosse possibile, gli esemplari dovrebbero essere integrati in un programma di allevamento internazionale. Exotis chiede la rinuncia a un'eventuale eutanasia di animali sequestrati e confiscati.

SCS propone che gli esemplari confiscati siano restituiti allo Stato di origine, conservati o alienati.

SDAT sottolinea che a volte è impossibile ottenere i documenti richiesti.

Art. 24 cpv. 3 e 4: Opposizione

I Cantoni BS e VD respingono un'estensione del termine di opposizione a 30 giorni e chiedono di mantenere il termine di 10 giorni. Citano come motivo l'aumento dei costi di conservazione dei campioni sequestrati durante questo periodo e l'accorciamento dei procedimenti. PS, Pro

Natura, PUSCH e WWF si pronunciano a favore di un adeguamento del termine di opposizione a 30 giorni.

Art. 26: Contravvenzioni e delitti

Tutti i Cantoni che hanno espresso un parere così come Pro Natura, PUSCH e WWF si sono dichiarati favorevoli all'inasprimento della pena ai sensi della mozione Barrazzone (15.3958).

FFW, FSS, OceanCare, TIR e ZTS accolgono con favore la definizione del reato di base come crimine. Tuttavia, essi chiedono un'estensione dell'entità della pena massima a tre o quattro anni (FSS).

Verein Galanthophile chiede che il possesso o il commercio di ibridi prodotti artificialmente siano esenti da punizioni. SCS chiede la cancellazione della lettera c, poiché non è possibile dimostrare la provenienza di molte piante protette dalla LF-CITES.

DGHT Schweiz chiede che per i discendenti e per gli esemplari riprodotti in coltura la pena sia al massimo una multa. pogona.ch chiede di trattare come crimine l'inosservanza della protezione degli animali, il maltrattamento di animali e i metodi di allevamento crudeli nell'ambito del commercio di animali. GST ritiene che i veterinari e il personale di cura specializzato che trattano, provvedono o curano un esemplare protetto dalla legge siano temporaneamente considerati «proprietari». Vorrebbero quindi che nel testo di legge sia disciplinata la loro impunità.

Lo stralcio dell'attuale capoverso 3 viene sostenuto da Pro Natura, PUSCH e WWF, in quanto anche il tentativo, la complicità e l'istigazione sono sempre punibili. Per quanto riguarda il capoverso 4, Verdi liberali, PS, Pro Natura, PUSCH, TIR, WWF e ZTS chiedono che in caso di infrazione intenzionale venga trattenuta una multa massima di CHF 20 000.-, analoga a quella prevista dal diritto applicabile. In caso contrario, secondo l'articolo 106 CP, l'importo massimo sarebbe di soli CHF 10 000.-, il che equivarrebbe a una riduzione della pena rispetto al diritto applicabile. Swissfur chiede lo stralcio di questo capoverso, in quanto renderebbe superflua una criminalizzazione dell'atto commesso per negligenza.

Art. 26a: Crimini

DGHT Schweiz, FFW, Pro Natura, PUSCH, PS, WWF e ZTS chiedono una definizione più chiara di «gran numero» di cui alla lettera a. Essi sostengono anche che deve essere possibile raggiungere un «gran numero» anche se la quantità non «minaccia gli effettivi».

FSS, OceanCare, Pro Natura, TIR e ZTS chiedono di ridurre la lettera c a «è stata commessa dall'autore come membro di una banda». Il motivo risiede nel fatto che, a loro avviso, la formulazione attuale non coprirebbe i reati commessi, nell'ambito di altre attività di bande, solo occasionalmente o come punto di ingresso nel commercio illegale di animali e piante selvatiche.

TIR e ZTS richiedono, oltre alla pena massima detentiva di cinque anni, la fissazione di una pena detentiva di almeno sei mesi per un crimine. La legge federale tedesca sulla protezione della natura viene citata a titolo di confronto.

Art. 27 cpv. 1: Perseguimento e giudizio di infrazioni

FFW, OceanCare, Swissfur, TIR e ZTS ritengono che l'USAV debba continuare a perseguire e giudicare le infrazioni conformemente all'articolo 26. Il giudizio di crimini ai sensi dell'articolo 26a spetterebbe tuttavia ai Cantoni. Il motivo addotto è che, trasferendo all'USAV il perseguimento e il giudizio ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 LF-CITES, si applica la legge federale sul diritto penale amministrativo, la quale prevede che il giudizio sia di competenza dell'amministrazione interessata, a meno che il Dipartimento sovraordinato non ritenga che sussistano le condizioni per una pena detentiva, una misura di privazione della libertà o di espulsione ai sensi degli articoli 66a bis o 66a^{bis} del Codice penale. In questi casi è competente il tribunale. Per garantire che nei casi gravi l'imputato abbia diritto a una procedura ordinaria e a tutte le

massime procedurali previste dal Codice di procedura penale, il perseguimento dei crimini di cui all'articolo 26a dovrebbe essere effettuato dal pubblico ministero e il giudizio dal tribunale.

Richieste relative a disposizioni che non sono state poste in consultazione

Art. 3: Definizioni

TIR critica l'interpretazione poco chiara del termine «commercialità». Si propone di fornire una definizione chiara nell'articolo 3 in relazione alla LF-CITES e di esaminare se un allineamento alla definizione della legge sulla protezione degli animali sarebbe utile e possibile.

Art. 4: Trattati internazionali

FSS, OceanCare, TIR e ZTS chiedono una precisazione secondo cui il Consiglio federale e l'USAV debbano prendere esplicitamente in considerazione la dignità della creatura nelle trattative e nelle decisioni nell'ambito di questa legge.

Art. 5: Informazione al pubblico

FSS, OceanCare, TIR e ZTS chiedono che nell'ambito dell'obbligo di informazione per l'attuazione della LF-CITES siano presi in considerazione anche gli aspetti della dignità della creatura e della protezione degli animali.

Art. 6: Obbligo di notifica

pogona.ch, TIR e ZTS chiedono la soppressione della deroga relativa all'obbligo di dichiarazione di rane a scopi alimentari e di rane *Xenopus*, come previsto dall'ordinanza sui controlli CITES (RS 453.1).

Art. 7: Obbligo di autorizzazione

SP e STS chiedono l'estensione del campo di applicazione della LF-CITES. Anche i pesci e gli invertebrati che possono essere facilmente confusi con le specie protette devono essere considerati «specie protette» ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b. pogona.ch chiede un'estensione del campo d'applicazione a tutti i vertebrati. Allo stesso tempo, le eccezioni introdotte per motivi puramente economici dovrebbero essere abolite.

FSS, OceanCare, TIR e ZTS richiedono un'integrazione all'obbligo di autorizzazione. Pertanto, le importazioni dovrebbero essere soggette ad autorizzazione anche se ciò è opportuno per motivi di protezione degli animali. Quest'obbligo deve essere applicato in conformità con l'articolo 14 LPAn.

FSS, OceanCare, pogona.ch, Pro Natura, STS e TIR chiedono un obbligo per le aziende di rintracciare le loro merci e i loro animali molto più esteso. Pertanto, il rilascio di autorizzazioni permanenti dovrebbe essere collegato alla tracciabilità completa fino all'azienda di produzione o al luogo di pesca e degli esemplari commercializzati. In alcuni casi è inoltre richiesto che la rintracciabilità garantisca che gli esemplari siano stati trattati in conformità alle disposizioni in materia di protezione degli animali vigenti in Svizzera. Tutte queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico sotto forma di dichiarazione obbligatoria. Le condizioni richieste devono essere di conseguenza disciplinate nell'O-CITES.

Art. 8: Deroghe all'obbligo di dichiarazione e autorizzazione

pogona.ch e ZTS chiedono di limitare la deroga all'obbligo di autorizzazione all'importazione privata di singoli esemplari o tra istituzioni scientifiche.

Art. 10: Obbligo della prova

Exotis chiede un'attuazione dell'obbligo della prova che tenga conto delle circostanze reali. A seconda della specie animale, è più o meno facile rispettare l'obbligo della prova. Se questa disposizione viene interpretata e attuata in modo rigoroso, occorre prevedere un periodo transitorio di cinque anni durante il quale i detentori di tali animali possano informare gli uffici veterinari cantonali e quindi legalizzarli.

SCS critica il fatto che le nuove disposizioni penali proposte renderebbero punibile il fatto che le grandi aziende non forniscano prove sufficienti agli acquirenti di specie protette. Propone pertanto che l'obbligo della prova ai sensi del capoverso 1 sia limitato agli esemplari prelevati dall'ambiente naturale.

I Cantoni BS, GR, SG e ZH chiedono la cancellazione o il trattamento più restrittivo possibile dell'eventuale deroga all'obbligo della prova, poiché tali deroghe renderebbero l'esecuzione indebitamente difficile.

Art. 13: Controlli

FSS chiede un'intensificazione dei controlli prioritari sull'importazione illegale di carne di animali selvatici.

Art. 23: Comunicazione dei dati

FSS, OceanCare, TIR e ZTS chiedono che l'USAV metta a disposizione di organizzazioni specializzate e con esperienza nel settore della CITES, su loro richiesta, dati in forma anonima sulle proprie attività in relazione all'applicazione della LF-CITES.

Ordinanza sulle tasse dell'USAV (art. 15)

ZTS chiede una modifica dell'attuale struttura tariffaria per disciplinare il quantitativo di importazioni ed evitare le cosiddette importazioni a basso costo, promuovendo così l'allevamento nazionale. Ad esempio, la tassa di controllo dovrebbe essere compresa tra CHF 44.- (fino a 1 tonnellata) e CHF 1000.-. Inoltre, all'importatore dovrebbe essere addebitato un eventuale onere supplementare per l'identificazione dei prodotti di origine animale.

5 Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

AI	Canton Appenzello Interno, Landammann e Standeskommission
AR	Canton Appenzello Esterno, Consiglio di Stato
BE	Canton Berna, Consiglio di Stato
BL	Canton Basilea-Campagna, Consiglio di Stato
BS	Canton Basilea-Città, Consiglio di Stato
FR	État de Fribourg, Consiglio di Stato CE
GE	Repubblica e Cantone di Ginevra, Consiglio di Stato
GL	Canton Glarona, Consiglio di Stato
GR	Canton Grigioni, governo
JU	Canton Giura, governo
LU	Canton Lucerna, Consiglio di Stato
NE	Repubblica e Cantone di Neuchâtel, Consiglio di Stato
NW	Canton Nidwaldo, Consiglio di Stato
OW	Canton Obwaldo, Consiglio di Stato
SG	Canton San Gallo, governo
SH	Canton Sciaffusa, Consiglio di Stato
SO	Canton Soletta, Consiglio di Stato
SZ	Canton Svitto, Consiglio di Stato
TG	Canton Turgovia, Consiglio di Stato
TI	Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato
UR	Canton Uri, Consiglio di Stato
VS	Canton Vallese, Consiglio di Stato
ZH	Canton Zurigo, Consiglio di Stato

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Verdi liberali	Partito verde liberale della Svizzera
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro
PPD	Partito popolare democratico
PLR	I Liberali

3. Associazioni mantello a livello svizzero (economia, Comuni, Città e regioni di montagna)

Nessuno	
---------	--

4. Altre organizzazioni

DGHT Schweiz	Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V./ Landesgruppe Schweiz
Exotis	Associazione per la detenzione, la cura e l'allevamento di uccelli esotici
Commissione tecnica CITES	Commissione tecnica federale per gli affari riguardanti la Convenzione CITES
FairFish	Associazione Fair Fish Svizzera
FFS	Freunde der Serengeti Schweiz

FFW	Fondation Franz Weber / Helvetia Nostra
SVS	Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri
OceanCare	Ocean Care
pogona.ch	pogona.ch
Pro Natura	Pro Natura
PUSCH	Praktischer Umweltschutz Schweiz
Regio Centro dell'ASVC	Regio Centro dell'ASVC
SDAT	Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine
SCS	Schweizerische Kakteengesellschaft
PSA	Protezione svizzera degli animali
SwissFur	Schweizerischer Pelzfachverband
TIR	Stiftung für das Tier im Recht
Verein Galanthophile	Verein Galanthophile Schweiz
FSPSN	Federazione svizzera delle preparatrici e dei preparatori in scienze naturali
WWF	World Wildlife Fund Svizzera
ZTS	Zürcher Tierschutz

Totale: 49 pareri